

TRIBUNALE DI LUCCA  
SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO

sent. n° 144/13  
Cron. n° 2207/13  
REP. n° 457/13

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa R.G. 11722/2006 promossa da \_\_\_\_\_, quale titolare dell'omonima ditta individuale, p.i. \_\_\_\_\_ (rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Polloni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di costui) contro Banca \_\_\_\_\_ Spa, p.i. \_\_\_\_\_ (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Lorenzetti ed Umberto Giannini ed elettivamente domiciliata in Viareggio, Corso Garibaldi 20 presso la dipendenza della Banca).

UDIENZA DEL GIORNO 06.05.2013

Presenti per parte attrice l'avv. Polloni, per parte convenuta l'avv. Giannini.

Il Giudice dispone la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti si riportano alle conclusioni già precisate all'udienza del giorno 16.05.2011 e richiamano, altresì, le considerazioni svolte nelle note difensive autorizzate.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr. Luca Lamberti, si ritira in camera di consiglio e, quindi, pronuncia la seguente Sentenza, della quale viene data alle parti una copia non firmata.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Motivi della decisione**

Esponde l'attore: di avere intrattenuto con la Banca convenuta, sino al 1999, un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sui conti correnti n. 1798-29 e n. 2271; che la Banca ha applicato condizioni *contra legem* (in particolare, capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi ed applicazione di commissione di massimo scoperto).

Si chiede, pertanto, la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.


La convenuta ha eccepito la prescrizione delle avverse pretese per il periodo antecedente al maggio 1996 ed ha, comunque, sostenuto la legittimità del proprio operato.

La causa è stata istruita con Ctu, il cui quesito è stato delineato dal Collega precedentemente assegnatario del giudizio.

La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.

Si osserva, anzitutto, che non ha pregio l'eccezione di prescrizione svolta dalla Banca.

L'unitarietà strutturale e funzionale del contratto di conto corrente bancario, infatti, fa sì (come ritenuto dalla concorde giurisprudenza di legittimità) che la prescrizione decorra dalla chiusura dello stesso; inoltre, la Banca non ha mai contestato, per tutta la durata del giudizio, l'esistenza e la natura (apertura di credito con affidamento mediante scopertura) del rapporto bancario *de quo*, limitandosi a censurare la mancanza della produzione dell'originario contratto solo nelle note conclusionali autorizzate.



In merito, questo Giudice ritiene che il testo dell'art. 115, I comma, cpc vigente *ratione temporis* non possa (*rectius* non debba) impedire di considerare quali "fatto pacifico" le condizioni del rapporto bancario come allegate dall'attore: i generali principi del diritto processuale (scoperti dall'art. 88, I comma, cpc e chiaramente enucleati dall'art. 167, I comma, cpc), infatti, impongono al convenuto di palesare *ab initio* le proprie difese, al chiaro fine (pure, anzi soprattutto, pubblicistico) di evidenziare fin da subito la trama processuale.

Data, dunque, per pacifica la pattuizione, nel caso di specie, di un "affidamento", la Banca non ha dimostrato che i versamenti effettuati dall'attore fossero volti a "rientrare" nei limiti massimi dell'affidamento stesso (ossia, in altre parole, che avessero natura propriamente solutoria, con conseguente immediato decorso del termine prescrizione).

Quanto al merito, si osserva che la capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi è violativa del disposto dell'art. 1283 cc, come ripetutamente affermato da oramai monolitica giurisprudenza di legittimità, e che la commissione di massimo scoperto è, nel caso di specie, non sufficientemente determinata quanto a criteri di computo, si da risultare nulla ai sensi dell'art. 1346 cc.

La Banca, pertanto, deve essere condannata, come chiesto dall'attore, a restituire la somma di € 118.291,25 (cfr. perizia e successivi chiarimenti del Ctu resi a verbale di udienza 09.02.2010), oltre interessi legali a decorrere dalla data di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione; ai sensi dell'art. 92, I comma, cpc, non si ritiene, invece, che debba essere rifiuto l'importo speso per la consulenza di parte commissionata *ante causam*, atteso che l'applicazione, da parte della Banca, di condizioni *prima facie* contrarie alla legge ed al diritto vivente rendeva *ex se* evidente la prospettiva fondatezza di un'azione giudiziaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi, ai sensi del D.M. 140/2012 (in particolare dell'art. 5, I comma), in complessivi € 7.348,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, € 348,00 per spese), oltre iva e cpa.

Le spese di Ctu, già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste in capo a parte convenuta.

### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda svolta da [.....], quale titolare dell'omonima ditta individuale, contro Banca [.....] Spa e, per l'effetto,

Condanna Banca [.....] Spa a corrispondere a [.....], quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di € 118.291,25, oltre interessi legali a decorrere dalla data di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione;

Condanna Banca [.....] Spa a rifondere a [.....], quale titolare dell'omonima ditta individuale, le spese di lite, complessivamente liquidate in € 7.348,00, oltre iva e cpa di legge;

Condanna Banca [.....] Spa al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate in corso di causa.

**Pubblicata in Cancelleria del  
Tribunale di Lucca Sez. Dist. di  
Viareggio, il 06/05/2013**

IL CANCELLIERE CI  
GABRIELLA DAMMARATA

IL GIUDICE  
Dr. Luca LAMBERTI